

Sulle operazioni di verifica

Le operazioni di verifica (previste dagli art. 15, 30 e 31 del regolamento approvato con r.d. 26 febbraio 1928 n. 332) ed il decreto (previsto dall'art. 42 stesso regolamento), con i quali il commissario descrive i terreni gravati di usi civici, spiegano, decorsi i termini per l'impugnazione, la sola efficacia di dichiarare la sussistenza, o meno, dei diritti di uso civico con riferimento ai terreni presi in esame, senza avere l'effetto di escludere automaticamente l'esistenza dell'uso stesso per tutti gli altri terreni siti nell'agro comunale non presi in esame e, quindi, non compresi negli elenchi; pertanto, né le operazioni di verifica, né il decreto di accertamento costituiscono ostacolo ad ulteriori accertamenti in sede giurisdizionale, relativi ad altri terreni, mentre non può riconoscersi valore preclusivo ad un eventuale e contemporaneo provvedimento, il quale dichiara chiuse le operazioni relative ad un determinato comune. Cass., sez. II, 24-01-1995, n. 792, in Rep. Fo. It., 1995 "usi civici", n. 41, pubbl. in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1997, 456